



IL TRIBUNALE DI URBINO

C.P. n. 6/2018

Il Tribunale di Urbino, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:

dr. Massimo Di Patria, Presidente;

dr. Vito Savino, Giudice estensore;

dr. Egidio de Leone, Giudice;

visto il ricorso formulato ai sensi del sesto comma dell'art. 161 L.F. da ENERGETICA GROUP s.r.l., depositato in cancelleria in data 6.11.2018 e vistato dal P.M. in data 9.11.2018;

vista la documentazione ad esso allegata (tra essa, bilancio degli esercizi 2015,2016, 2017; elenchi nominativi dei creditori con l'indicazione dei relativi crediti; determinazione ex art. 152 L.F., nelle forme dell'atto pubblico, dell'amministratore della società ricorrente);

RILEVATO

che ENERGETICA GROUP s.r.l. è imprenditore commerciale, versa in stato di crisi e non consegue il possesso congiunto dei requisiti di esenzione di cui al secondo comma dell'art.1 L.F.;

che la società debitrice ha avuto sede nel circondario del Tribunale di Urbino nell'anno in cui si colloca il deposito del ricorso;

che il ricorso non reca la sottoscrizione dell'amministratore di ENERGETICA GROUP s.r.l.;

che, tuttavia, *“ai fini della presentazione della domanda di concordato con riserva di cui all'art. 161, comma 6, l.fall., è sufficiente che il ricorso sia sottoscritto dal difensore munito di procura, non occorrendo che sia personalmente sottoscritto anche dal debitore, attesa la scissione tra i due momenti, del deposito della domanda di concordato con riserva e del deposito della proposta, oltre che del piano e della documentazione, nel termine fissato dal giudice (ordinanza della Corte di Cassazione n. 20725 del 04/09/2017)”*;

che, pertanto, vi è il concorso di tutti i requisiti di cui al sesto comma dell'art. 161 L.F., ivi incluso il rispetto delle formalità di cui all'art. 152 L.F.;

che pende istanza di fallimento;



che l'esigenza di tutela del ceto creditorio, enfatizzata dalle pendenza dell'istanza di fallimento e dalla previa stipulazione di contratto di affitto di azienda, induce all'immediata nomina del Commissario Giudiziale, anche al fine di avvalersi dell'ausilio di quest'ultimo per la delibazione di eventuali istanze ex art. 161, comma sette, L.F.;

P.Q.M.

così provvede:

- assegna a ENERGETICA GROUP s.r.l., con sede a Roma, in Via Circonvallazione Clodia n.163/167 termine di sessanta giorni, con decorrenza dalla comunicazione del presente provvedimento, per la presentazione, tramite deposito in Cancelleria, della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 L.F.; salva la prerogativa di presentare, nel medesimo termine, domanda ai sensi del primo comma dell'art. 182 bis L.F.;
- nomina Commissario Giudiziale il dott. Gabriele Abrugiato;
- dispone che la società debitrice depositi in cancelleria entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, nonché con successiva cadenza di trenta giorni e fino al momento di integrazione del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, un'aggiornata relazione finanziaria sull'attività compiuta dall'impresa nella pendenza dei termini, con specificazione di tutti gli avvenimenti finanziari *medio tempore* verificatisi, nonché una relazione sull'attività compiuta ai fini della predisposizione del piano e della proposta;
- dispone che tale relazione, anteriormente al deposito in cancelleria, sia comunicata al Commissario Giudiziale affinché quest'ultimo possa operare eventuali rilievi critici;
- dispone che il Commissario Giudiziale, qualora accerti il compimento da parte della società debitrice di condotte riconducibili all'art. 173 L.F., ne dia immediata comunicazione al Tribunale;
- manda la Cancelleria per la pubblicazione del registro delle imprese, entro il giorno successivo al deposito, delle relazioni sulla situazione finanziaria;

Urbino, 16.11.2018

Il Giudice estensore
Dott. Vito Savino



TRIBUNALE DI URBINO

20 NOV 2018

IL DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Dott. ... Il Cancelliere

Il Presidente
Dott. Massimo Di Patria

